



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
FASANO Roberto	Vice Sindaco	X	
FERRERO Marco	Consigliere		X
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
BORDONE Gianluca	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere		X
DEMICHELIS Claudia	Consigliere	X	
MORELLO Daniela - Consigliere	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. CARAFA Vincenzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamate:

- la revisione straordinaria, approvata ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P. con la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 29/09/2017, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, nella quale sono state individuate quelle che dovevano essere alienate;
- la ricognizione, effettuata ai sensi dell'art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del 31/12/2017, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25/09/2018;
- la ricognizione, effettuata ai sensi dell'art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del 31/12/2018, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2019;
- la ricognizione, effettuata ai sensi dell'art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del 31/12/2019, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/11/2020;
- la ricognizione, effettuata ai sensi dell'art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del 31/12/2020, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2021;

Ricordato

- che il Testo Unico decreto n. 175 del 2016 ha introdotto una disciplina organica in materia di società a partecipazione pubblica, intervenendo tanto sull'ordinamento delle società, quanto su quello delle amministrazioni pubbliche. In relazione a quest'ultimo aspetto, il decreto n. 175 del 2016 ha circoscritto – sia in una logica funzionale (c.d. “vincolo di scopo pubblico”), che di oggetto (c.d. “vincolo di attività”) – il perimetro delle attività economiche che possono essere esercitate dalle pubbliche amministrazioni attraverso la partecipazione a una società di capitali.
- il legislatore richiede non solo che le partecipazioni siano conformi ai requisiti generali di cui agli articoli 4 e 5 del TUSPP, ma, all'articolo 20, ha anche introdotto un'ulteriore serie di limitazioni;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Dato atto che:

- In occasione della ricognizione straordinaria imposta dall'articolo 24 del Testo Unico, gli enti locali soci del Mercato Ortofrutticolo del Roero – pur confermando, con formulazioni pressoché identiche, il carattere strategico delle partecipazioni detenute nella Società (e, quindi, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del TUSPP) – hanno dovuto dare atto della sussistenza della circostanza di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 (*avere sviluppato un fatturato medio, nei tre esercizi antecedenti quello di ricognizione (2013-2014-2015), non superiore a 500.000,00 €*), deliberando conseguentemente l'alienazione delle partecipazioni detenute.
- Gli atti successivamente adottati dai Comuni aderenti al MOR ai sensi dell'articolo 20 hanno condotto a una sostanziale conferma della misura di razionalizzazione prescelta (l'alienazione della partecipazione), con una diffusa riserva di "ripensamento" della stessa nell'ipotesi in cui le norme della legge di Bilancio avessero consentito la conservazione della medesima, ovvero fosse tecnicamente possibile giungere alla trasformazione della società in altro soggetto giuridico legittimato allo svolgimento delle medesime attività.
- Il comma 723 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto, all'articolo 24 del TUSPP, un comma 5-bis, per il quale "a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche", i commi 4 e 5 non si applicano fino al 31.12.2021 «*nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione*».
- Nel triennio in questione (2013-2015) il MOR – in base ai dati contenuti nei piani di ricognizione prodotti dai comuni soci – presentava un risultato medio in utile per € 4.411,00.
- Alla luce di tale dato, gli enti partecipanti al MOR hanno ritenuto pertanto di avvalersi della previsione di cui al c. 5 bis dell'art. 24 del TUSPP, riservandosi in tal modo una più oculata verifica e valutazione della misura di razionalizzazione atta a consentire il migliore, più efficiente e più efficace perseguimento dell'obiettivo di garantire il proseguimento dell'attività attualmente svolta dal MOR stesso (attività di gestione del mercato).
- Detta modalità di gestione ha potuto proseguire fino al 31/12/2021 e, successivamente, in applicazione del comma 3bis dell'art. 16 del DDL di conversione in legge del D.L. 73/2021 (decreto Sostegni bis), sino al 31/12/2022.

Evidenziato che:

- nel corso del corrente anno 2022, d'intesa con gli altri comuni partecipanti al MOR, lo stesso ente si è impegnato ad esplorare attentamente ogni possibile misura alternativa di razionalizzazione, compatibile con il complesso quadro normativo in essere e con le specifiche e particolari caratteristiche del MOR, garantendone l'attuazione entro le scadenze di legge, salvo il subentro di differenti disposizioni normative in materia.
- è stata verificata la possibilità di trasformazione del MOR in azienda speciale, in quanto confacente con l'esigenza di provvedere alla gestione del mercato e di proporre ed adottare tutte le iniziative atte a migliorare e potenziare gli impianti e le strutture

mercatali ivi compresa la realizzazione di nuove costruzioni e la ristrutturazione di quelle esistenti. L'azienda consortile inoltre potrà proseguire la promozione dei prodotti agricoli del territorio anche attraverso l'adozione e l'utilizzo diretto o indiretto di tutti gli strumenti e canali commerciali;

- la Società Consortile a r.l. Mercato Ortofrutticolo del Roero (MOR) ha pertanto fatto pervenire ai Comuni aderenti, e quinti anche al Comune di Monteu Roero, la proposta di modifica sociale, in adeguamento al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al fine di addivenire, con decorrenza 01/01/2023, alla trasformazione del MOR da *Società consortile a responsabilità limitata denominata "Mercato Ortofrutticolo del Roero società consortile a responsabilità limitata"*, ad *Azienda speciale consortile sotto la denominazione di "Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero"*, in conformità a quanto disposto Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- con la presente seduta del Consiglio Comunale, nei punti precedenti il Comune di Monteu Roero ha condiviso tale proposta, approvandola e approvandone lo Statuto, rilevando altresì che con la nota del Mercato Ortofrutticolo del Roero s.c.a.r.l. prot. in data 23.11.2022, al n. 4215 è stato comunicato che il nuovo Statuto della Società, approvato nell'Assemblea Consortile in data 2.11.2022, oggetto della presente deliberazione, tiene conto del recesso del Comune di Montaldo Roero e Santo Stefano Roero, con riduzione del capitale sociale e conseguente variazione delle quote percentuali dei soci rimanenti, che per il ns. Comune è quindi del 3,32% per una quota nominale di euro 2.664,16.

Rilevato inoltre quanto in ultimo evidenziato nella DCC 23 del 30.11.2020 in merito al recesso dalla Società a Responsabilità limitata Tanaro Servizi Acque;

Considerato che in merito al Gal Langhe Roero Leader Società consortile a Responsabilità limitata si evidenzia quanto segue:

- i GAL sono espressamente esclusi dalla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai sensi di quanto di seguito specificato:
 - i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis..."*. L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda i Gruppi di Azione Locale;
 - l'art. 26 comma 6-bis) del D.Lgs. 175/2016 prevede che *"Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)"*; se ne deduce che i GAL sono esclusi dalla ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche.
- le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate a non procedere all'alienazione delle proprie quote nel GAL alla luce della seguente disposizione del D.Lgs. 175/2016:
 - art. 24 comma 1 *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ...omissis..., sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2"*; i GAL rientrano nelle categorie di cui all'art. 4;
 - art. 24 comma 5-bis *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile"*

nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"; il GAL Langhe Roero Leader nel triennio precedente ha sempre avuto utili di bilancio;

- art. 24 comma 5-ter *"Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"; il GAL Langhe Roero Leader nel triennio 2017-2019 ha sempre avuto utili di bilancio.*

Visto che l'esito della revisione periodica ha palesato la necessità di non intervenire con azioni di razionalizzazione;

Viste le schede predisposte dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP del MEF, finalizzate alla rilevazione delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2021;

Rilevato che con la deliberazione n.6/2019/PAR del 31 luglio 2019, la Corte dei Conti Sez. Valle d'Aosta ha fornito un parere in merito alla trasmissione alla Sezione di controllo, unitamente alla deliberazione di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dai comuni, del modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR, in luogo del modello dell'applicativo *"Partecipazioni"*, e quindi nell'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni gli uffici successivamente provvederanno alla compilazione ed invio delle schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;

Visto l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 che testualmente recita:

"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.";

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto del parere prot. 4551 del 21/12/2022 espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti unanimi e palesi legalmente espressi;

DELIBERA

- Di prendere atto e approvare la RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di prendere atto ed approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 con le seguenti risultanze finali:

Codice fiscale società	Denominazione società	Esito Revisione e Motivazioni della scelta	% Quota di partecipazione	Attività svolta
00314030180	Egea Spa	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione La società svolge con profitto attività di interesse generale nei servizi a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico e distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.	0,129	Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.
02996810046	Società Trattamento Rifiuti s.r.l.	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.	0,98	Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti
03168260044	Società intercomunale Servizi Idrici S.R.L	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico integrato e procede all'amministrazione degli stessi, comprendendo anche tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico.	1,11	Gestione del patrimonio - servizio idrico integrato
00451260046	Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi spa	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto viene erogato e prodotto un servizio di interesse generale	2,24	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c.2, lett. a)
02513140042	Ente Turismo Langhe, Monferrato, Roero	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio. Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R.	0,14	Promozione turistica del territorio

		n.75/1996.		
01999900044	Mercato Ortofrutticolo del Roero s.c.a.r.l.	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le motivazioni indicate nei punti precedenti della presente deliberazione.	3,19	gestione del mercato e adozione di tutte le iniziative atte a migliorare e potenziare gli impianti e le strutture mercatali ivi compresa la realizzazione di nuove costruzioni e la ristrutturazione di quelle esistenti. Promozione agricola del territorio anche attraverso l'adozione e l'utilizzo diretto o indiretto di tutti gli strumenti e canali commerciali

- Di dare atto che il Gal Langhe Roero Leader Società consortile a Responsabilità limitata non è stato ricompreso nella presente ricognizione alla luce di quanto evidenziato in premessa,
- Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- Che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente, con separata, apposita votazione in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/01/2023 al 06/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)

Relata di pubblicazione N. 42
Dal 23/01/2023 al 06/02/2023

IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 23/01/2023 al 06/02/2023

Monteu Roero, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)

Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti

La presente deliberazione:
X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
[] E' divenuta esecutiva il _____, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Monteu Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, li 23/01/2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (BERTORELLO Marina)



Allegato a)

Patrimonio della PA

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

da approvarsi entro il 31/12/2022

(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE DI RILEVAZIONE

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2022, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.

In particolare è stata compilata la relativa scheda per

- la partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2021 per recesso, nella fattispecie trattasi della società Tanaro Servizi Acque S.r.l.
- Le partecipazioni dirette non più detenuta al 31.12.2021 per fusione, nella fattispecie trattasi della Sipi srl fusa nella Sisi srl

SCHEDA PARTECIPAZIONI NON PIU' DETENUTE

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02846070049
Denominazione	Tanaro Servizi Acque S.r.l.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	sì
Data di conclusione della procedura	07/08/2019
Ottenimento di un introito finanziario	sì
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	42,51
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	42,51
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	04/07/2019
Data prevista per l'incasso del saldo	Importo saldato
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01132540046
Denominazione	S.I.P.I. SRL

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	no
Data della delibera di fusione	
Data di effetto della fusione	08/03/2019
Codice fiscale della nuova società/società incorporante	03168260044
Denominazione della nuova società/società incorporante	SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L. – SISI SRL
Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società incorporante	1,11
Ottenimento di un introito finanziario	no
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	
Data dell'avvenuto incasso	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

**COMUNE DI MONTEU ROERO
IL REVISORE UNICO**



è chiamato ad esprimere il seguente parere.

PARERE SU REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

Vista l'allegata relazione sulla Revisione ordinaria delle società partecipate con cui il comune di Monteu Roero ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipate possedute alla data del 31.12.2020 ex. art. 20 del D. Lgs.n. 175/2016;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art.18 della legge 7 agosto 2015 n.124 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art.4, c.1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dall'analisi effettuata sui dati inseriti nell'allegato A) della delibera risulta che:

-non si prevedono azioni di razionalizzazione in quanto tutte le società svolgono attività di interesse generale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciata dai responsabili di servizio,

il Revisore, esprime parere FAVOREVOLE per quanto di sua competenza all'approvazione della proposta di delibera consiliare sulla revisione delle partecipazioni.

Monteu Roero, 20/12/2022

Il Revisore Unico

Rag. Renzo Bonadeo